

## Vendita di lenti graduate e di lenti a contatto attraverso un sito internet

*Fiammetta Malagoli*

Un lettore ci ha sottoposto un interessante quesito: se sia possibile vendere occhiali completi di lenti graduate e lenti a contatto su siti internet, facendone consegna tramite spedizione postale o a mezzo corriere.

Esaminiamo distintamente le due posizioni relative agli occhiali ed alle lenti a contatto, con la necessaria premessa che, in entrambi i casi, si tratta di dispositivi medici, per i quali l' art. 20 del D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 prevede che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, possano essere individuati i soggetti autorizzati alla vendita, nonché stabilite le prescrizioni, che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi siano conformi agli interessi sanitari.

L' art. 12 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 stabilisce che gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l' ipermetropia, l' astigmatismo e l' afachia.

Il D.M. 23 luglio 1998, così come modificato dal D.M. 26 novembre 2004, contiene disposizioni relative al commercio degli occhiali. Il decreto ministeriale stabilisce la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti protettive e correttive dei difetti visivi, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, è riservata agli esercenti l' arte sanitaria ausiliaria di ottico e deve essere effettuata dall' ottico direttamente o sotto suo diretto controllo.

Tuttavia, gli occhiali premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia, possono essere venduti anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di articoli sanitari. Appartengono a tale categoria gli occhiali incorporanti un paio di lenti monofocali di uguale potere sferico positivo, limitati ad una ben definita gamma di poteri correttivi e il cui montaggio non sia stato eseguito su diretta corrispondenza ad una specifica ricetta scritta di un professionista qualificato; la cui montatura sia realizzata in materiale non infiammabile; nei quali entrambe le lenti monocali abbiano lo stesso identico potere diottrico (all' interno dei limiti da +1 a + 3,50 diottrie) ed i centri focali di entrambe le lenti siano allineati sullo stesso asse.

Tali occhiali, quindi, indicati esclusivamente per la correzione della presbiopia semplice e solo per la visione da vicino, possono essere venduti anche non dall' ottico.

Esaminando la normativa sopra indicata, si potrebbe quindi concludere che la vendita di occhiali con lenti su misura debba essere riservata all' ottico e non possa, quindi, essere effettuata anche *on line*. Potrebbe forse discutersi se sia consentita la vendita di occhiali premontati per la correzione del difetto semplice della presbiopia, aventi le caratteristiche già sopra enunciate, dal momento che essi sono vendibili anche presso altri esercizi.

La vendita *on line* di lenti su misura, inoltre, non garantirebbe l' ottico dell' effettiva titolarità, da parte del richiedente, della prescrizione medica, con il rischio di contravvenire il precetto di cui all' art. 12 R.D. n. 1334/1928.

Per quanto concerne le lenti a contatto, si deve fare riferimento al D.M. 3 febbraio 2003, che ha fornito una guida al corretto uso delle stesse.

Il decreto ministeriale del 2003 fa espressa riserva della vendita delle lenti a contatto su misura, correttive dei difetti visivi, ivi comprese quelle prodotte industrialmente, agli esercenti l' arte ausiliaria di ottico. Anche in questo caso, la vendita deve essere fatta dall' ottico direttamente o

sotto il suo diretto controllo negli esercizi commerciali di ottica. Il riferimento espresso all' esercizio commerciale sembra escludere che la vendita di lenti a contatto possa avvenire al di fuori del negozio dell' ottico.

Il decreto ministeriale prevede che le lenti a contatto monouso giornaliere, correttive dei difetti visivi, prodotte industrialmente, che non necessitano di manutenzione, possano essere vendute altresì nelle farmacie dal farmacista o dal personale sotto il suo diretto controllo. Non parrebbe, tuttavia, che le lenti aventi queste caratteristiche possano essere vendute per corrispondenza, perché mancherebbe in ogni caso il controllo di un soggetto qualificato quale è il farmacista.

Le lenti a contatto monouso giornaliere, che possono essere vendute anche in farmacia, non possono invece essere commercializzate presso altri esercizi.

Per altro, vale la pena di ricordare che l' art. 1 del D. Lgs. n. 70/2003, relativo al commercio elettronico, fa salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori.

Il nostro gentile lettore ci ha sottoposto un altro quesito: se l' ottico possa spedire lenti a contatto, per le quali esista prescrizione medica, direttamente a casa del paziente.

In linea teorica, non sembrerebbero sussistere preclusioni, se si tratta di mera spedizione e la stessa sia stata richiesta ed autorizzata dal paziente. Occorre, infatti, che, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2003, l' applicazione delle lenti a contatto sia eseguita solo quando le condizioni anatomico-funzionali dell' occhio del paziente lo consentono e quindi dopo un accurato esame da parte del medico specialista e dell' ottico applicatore.